

Avviso ai litiganti

Sentenza revocatoria fallimentare: il registro va con la proporzionale

12 Marzo 2021

È l'aliquota prevista per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori

SINTESI: La sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare, producendo l'effetto giuridico del recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza assenti e realizzando un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), tariffa allegata, prima parte, del DPR n. 131 del 1986, il quale assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori (comportanti, quindi, un trasferimento di ricchezza).

Ordinanza n. 4740 del 23 febbraio 2021 (udienza 29 settembre 2020)

Cassazione civile, sezione V - Pres. Di Iasi Camilla - Est. Paolitto Liberato

Sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare - Realizza un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento - E' soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), tariffa allegata, prima parte, del DPR n. 131 del 1986

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/sentenza-revocatoria-fallimentare-registro-va-proporzionale>